



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE DEL PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE
SETTORE RISORSE UMANE
Reclutamento e Concorsi

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587

Decreto Rettorale

OGGETTO: procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/C2 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO e S.S.D. IUS/11 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (CODICE BANDO: 2023-RTDB-002)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la Legge 15/04/2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il D.P.R. 03/05/2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il D.M. 25/05/2011, n. 243 "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.M. 30/10/2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

VISTO il D.M. n. 662 del 01/09/2016 "Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera B), della Legge 30/12/2010, n. 240" come da ultimo integrato dal D.M. n. 372/2017;



VISTO il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018;

RICHIAMATO il D.R. Rep. n. 86/2023 del 18/01/2023 di modifica del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240";

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali aveva deliberato, il 21/12/2022, una proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/C2 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO e S.S.D. IUS/11 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO, successivamente integrata con nota della Direttrice del Dipartimento del 23/02/2023;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/2023/9.11 del 27/01/2023 ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/C2 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO e S.S.D. IUS/11 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO;

CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione del Rettore e assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. È indetta la sotto descritta procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno:

DIPARTIMENTO	<i>DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI</i>
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE	<i>ALESSANDRIA/ASTI/NOVARA/VERCELLI</i>
SETTORE CONCORSUALE	<i>12/C2 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO</i>
PROFILO – S.S.D.	<i>IUS/11 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO</i>
ATTIVITÀ DI RICERCA	<i>La vincitrice/il vincitore dovrà dedicarsi principalmente ad attività di ricerca riguardanti gli sviluppi sovranazionali del diritto ecclesiastico europeo e del diritto interculturale, che troveranno la loro compita espressione proprio in un contesto di ricerca internazionale in rete con più centri di ricerca e atenei europei e africani. Dovrà dedicare particolare attenzione nello studio delle differenti minoranze presenti nelle società plurali e globalizzate, nonché nelle materie oggetto dei progetti di ricerca e di</i>



	<p><i>collaborazioni internazionali con particolare attenzione al contrasto alla radicalizzazione islamica in area euro-mediterranea e di tutela del diritto identitario.</i></p> <p><i>Ai fini del potenziamento della dimensione internazionale del Dipartimento e dell'Ateneo dovrà operare con un'attenzione particolare all'area mediterranea e al mondo del Continente africano da una parte e all'area francofona, Francia e Belgio in particolare.</i></p>
ATTIVITÀ DIDATTICA	<p><i>La vincitrice/il vincitore dovrà svolgere attività di insegnamento frontale nei corsi erogati dal Dipartimento, riconducibili al Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO (e settori affini).</i></p> <p><i>Inoltre, la ricercatrice/il ricercatore dovrà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- svolgere lezioni e/o esercitazioni negli insegnamenti, attinenti al S.S.D. IUS/11, attivati sulla base dell'offerta formativa erogata e della programmazione didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali, nonché di altri Dipartimenti che erogano insegnamenti di diritto ecclesiastico e interculturale, in sintonia con il Piano Strategico di Ateneo e gli obiettivi strategici in esso contenuti, così come sopra richiamati;</i><i>- partecipare alle commissioni di laurea e alle commissioni di esame, quale presidente nelle discipline impartite e quale componente in quelle del settore di competenza;</i><i>- prestare assistenza agli studenti nella preparazione degli esami e nella redazione delle tesi di laurea.</i>
OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA	<p><i>Pubblicazioni collocate a un ottimo livello nazionale e internazionale; partecipazione a convegni e congressi nazionali e internazionali; promozione di gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali; impegno a partecipare attivamente, individualmente o nell'ambito di gruppi, a bandi competitivi di finanziamento alla ricerca nazionali e internazionali.</i></p>
NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE	12
LINGUA STRANIERA OGGETTO DELLA PROVA ORALE	FRANCESE

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura, i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del Diploma di specializzazione medica.
2. Alla presente selezione possono partecipare i soggetti che, oltre al possesso del titolo di dottore di ricerca abbiano:



- conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia o di seconda fascia;
 - oppure
 - abbiano usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi:
 - a) di contratti di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera A L. 240/2010;
 - b) di assegni di ricerca ex art. 51 comma 6, L. 449/97 o ex art. 22, L. 240/2010;
 - c) di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4, L. 398/1989 o di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
 - d) di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 04/11/2005, n. 230.
3. Ai fini della maturazione del suddetto periodo minimo i servizi prestati per le voci a) b) c) e d) sono cumulabili.
4. Per i settori interessati, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso del Diploma di specializzazione medica.
5. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono produrre copia della determina di equivalenza, rilasciato dalle competenti autorità. Nelle more del rilascio del provvedimento di equivalenza, è necessario allegare alla domanda di partecipazione, la ricevuta dell'avvenuto invio dell'istanza di equivalenza agli organi preposti (*per informazioni circa le procedure di riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'ammissione ai concorsi pubblici, consultare la pagina web del CIMEA <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-nonaccademico.aspx>*) La determina di equivalenza del titolo straniero deve a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.
6. Il candidato, nel Curriculum Vitae, redatto preferibilmente in lingua italiana, deve riportare analiticamente la tipologia dei contratti, assegni o borse post dottorato svolti. Per la verifica della corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane ed estere si fa riferimento al D.M. 662/2016, come integrato dal D.M. n. 372/2017. In caso di dubbia applicazione delle corrispondenze l'Ateneo potrà richiedere un parere al MUR.
7. Non possono partecipare alle procedure di selezione:
- a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
 - c) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda hanno un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
8. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.



ART. 3

PRESENTAZIONE E INVIO TELEMATICO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Per partecipare alla selezione il candidato compila la domanda esclusivamente in via telematica mediante l'apposita piattaforma, accessibile alla pagina: <https://pica.cineca.it/uniupo>
2. La procedura di presentazione della domanda deve essere conclusa, a pena di esclusione, **entro le ore 15:00** del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, "Concorsi ed Esami".
3. Per accedere alla piattaforma informatica occorre utilizzare le proprie credenziali PICA o LOGINMIUR ovvero effettuare apposita registrazione (<https://pica.cineca.it/login>); in alternativa è possibile utilizzare le proprie credenziali SPID.
4. Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che è automaticamente inviata via e-mail. Scaduto il termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
5. Ad ogni domanda è attribuito un identificativo numerico (**ID**) che, unitamente al codice del concorso deve essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.
6. Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti seguendo attentamente il modello telematico, il candidato deve dichiarare:
 - a) i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la residenza;
 - b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
 - c) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - d) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - e) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
 - f) di aver acquisito la conoscenza della lingua inglese;
 - g) le condanne riportate ed i procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. 10/01/1957, n. 3;
 - i) di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come Professore universitario di prima o seconda fascia o Ricercatore Universitario, ancorché cessato dal servizio;
 - j) di non aver avuto contratti in qualità di Assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 Legge n. 240/2010 con l'Università del Piemonte Orientale o con altri Atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
 - k) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e di non trovarsi nella predetta situazione;



- l) (per i candidati riconosciuti disabili) di aver necessità di eventuali ausili o tempi aggiuntivi in sede di svolgimento della discussione pubblica;
- m) il domicilio eletto ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico e di posta elettronica e/o di PEC.
7. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare, mediante caricamento nell'apposita sezione del portale, la seguente documentazione:
- a) copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
 - b) copia del Curriculum Vitae, redatto ai sensi degli artt. 46/47 D.P.R. 445/2000, in lingua italiana, riportante in maniera analitica e accurata, le attività didattiche e scientifiche svolte;
 - c) le pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo indicato dal bando;
 - d) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche allegate.
8. Tutta la documentazione deve essere allegata in formato PDF.
9. In caso di accesso al sistema con le credenziali PICA per perfezionare l'invio della domanda di partecipazione occorre apporre la firma, elettronica o autografa, come indicato nelle linee guida <https://pica.cineca.it/uniupo/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf>
10. In caso di accesso alla piattaforma *tramite SPID* non è necessario, in fase di perfezionamento della domanda di partecipazione, apporre la firma.
11. La procedura non consente alcuna modifica della domanda già inviata, per cui per qualsiasi rettifica il candidato deve ritirare la domanda già trasmessa e presentarne una nuova.
12. Sono ammesse solo le domande presentate mediante la piattaforma PICA (le istruzioni sono disponibili al link <https://pica.cineca.it/uniupo/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf>)
13. Per segnalazioni relative a problemi di malfunzionamento della piattaforma è possibile contattare il supporto dedicato <https://shortest.link/hAOv> indicando il codice bando.

ART. 4

MODALITA' DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegate alla domanda di partecipazione, nel numero massimo indicato dal bando.
2. I file delle pubblicazioni devono essere in formato *.pdf* con dimensione massima di 30 MB ciascuno.
3. Sono considerate valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
4. I testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati unitamente al documento di accettazione da parte dell'editore.
5. Le pubblicazioni redatte in lingua straniera, ad eccezione di quelle in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi consentiti, dichiarata conforme al testo originale dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
6. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.
7. Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e, successivamente, dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.



ART. 5

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

1. Sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:
 - a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea;
 - b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
 - c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
2. Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
3. L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 6

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
2. L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.

ART. 7

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

1. La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva intervenuta dopo la scadenza del bando deve essere trasmessa, unitamente ad un documento di identità, mediante posta elettronica all'indirizzo: concorsi@uniupo.it oppure mediante PEC all'indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it
2. La rinuncia di partecipazione alla selezione ha effetto a decorrere dalla prima riunione della Commissione successiva alla data di ricezione.

ART. 8

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, le Commissioni giudicatrici sono composte da tre Professori di ruolo di prima e di seconda Fascia appartenenti al Settore Concorsuale oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici potranno essere composte anche da Professori appartenenti al relativo macro Settore Concorsuale.
2. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione scientifica:



a) per i Professori di prima fascia è richiesto il possesso dei requisiti per far parte delle Commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, con raggiungimento del valore soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente;

b) per i Professori di seconda fascia, è richiesto il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia ovvero, il possesso dei requisiti previsti per l'abilitazione ai ruoli di Professore di prima fascia.

3. La Commissione è formata a maggioranza da docenti esterni all'Ateneo; uno dei componenti, Professore di prima o seconda fascia, è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura; i restanti due componenti, più un componente supplente, sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Amministrazione Centrale, nell'ambito di una rosa di cinque Professori esterni all'Ateneo (di cui quattro di prima fascia e uno di seconda fascia) individuati dal Dipartimento. I primi due sorteggiati sono designati commissari effettivi, il terzo sorteggiato è designato commissario supplente.

4. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle Commissioni:

a) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;

b) coloro che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016, n. 76;

c) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190);

d) coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale. Prefigura causa di incompatibilità la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati.

5. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con apposito Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo. Dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo decorrono i termini per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione da parte dei candidati.

ART. 9

LAVORI DI VALUTAZIONE

1. La selezione si svolge mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, stabilisce i criteri per la valutazione preliminare dei candidati ai sensi del D.M. n. 243 del 25/05/2011, nonché i criteri per l'attribuzione dei punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate.

La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile:

a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 10 e 25;



- b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 60 e 85;
- c) attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10.
4. La somma dei punteggi delle voci a) e b) o, se prevista la valutazione dell'attività clinica, delle voci a), b) e c) deve essere pari a 100.
5. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, almeno 70 punti.
6. I criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 5 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
7. La valutazione preliminare dei candidati prevede l'espressione di un motivato giudizio collegiale analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10% e il 20%, e comunque in misura non inferiore alle sei unità, sono convocati per sostenere una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e le pubblicazioni; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
8. La Commissione, a conclusione della discussione pubblica, attribuisce ai titoli e ciascuna delle pubblicazioni presentate un punteggio sulla base di criteri stabiliti in sede preliminare. Le discussioni sui titoli e le pubblicazioni possono svolgersi anche in videoconferenza, pubblica con modalità che consentano la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate e la controllabilità della postazione per tutta la durata della prova.
9. La validità della graduatoria è limitata alla copertura del posto bandito. Nella sola ipotesi in cui i candidati chiamati non prendano servizio questa verrà estesa ai candidati successivi.
10. La Commissione può svolgere i lavori di valutazione anche mediante strumenti telematici di lavoro collegiale. Tali strumenti devono garantire la contestualità e la collegialità delle decisioni.
11. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

1. Il calendario concorsuale è reso pubblico sul sito web di Ateneo con un preavviso di almeno 20 giorni sullo svolgimento delle stesse.
2. La pubblicazione del calendario concorsuale sul sito web di Ateneo costituisce notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato alla discussione è considerata come manifestazione di volontà di rinunciare alla selezione.

ART. 11

APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, può rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine per provvedere in merito.
2. Con il decreto di approvazione atti è dichiarato il candidato vincitore ed è inoltre approvata la graduatoria di merito.



3. Il Dipartimento entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.
4. Il Rettore, nel caso in cui il Dipartimento non proceda alla chiamata entro la suddetta data, può assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla deliberazione.
5. Il Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, può stabilire di non procedere alla chiamata, dandone congrua motivazione. In questo caso il Consiglio di Amministrazione, valutata la motivazione, può considerare la possibilità di attribuire nuovamente i Punti Organico al Dipartimento ovvero di ridestinarli.
6. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 CONTRATTO DI LAVORO

1. Il candidato vincitore, in seguito all'approvazione definitiva della proposta di chiamata, è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il candidato può richiedere il differimento della presa di servizio per giustificati motivi, per un massimo di 90 giorni.
2. Il contratto è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore e riporta le seguenti indicazioni:
 - a) la tipologia di contratto attribuito, il regime di impegno previsto, la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - b) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;
 - c) il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento;
 - d) le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
 - e) le attività di ricerca anche nell'ambito del progetto/programma indicato nel bando di selezione;
 - f) il trattamento economico complessivo;
 - g) il trattamento previdenziale e assistenziale;
 - h) le cause di risoluzione del contratto.
3. L'inizio del rapporto di lavoro è inoltre comunicato al Centro per l'Impiego competente per territorio.
4. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
5. I contratti non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente alla struttura che ha effettuato la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
6. I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto da sottoscrivere, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. Ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter Legge 240/2010, per i titolari dei contratti di tipologia B, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24 comma 5 della Legge



240/2010, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei Professori associati. I titolari dei contratti di tipologia B possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

ART. 13

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Ricercatore a tempo determinato svolge attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché attività assistenziale (se di Area medica).
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito.
3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal Dipartimento di appartenenza.
4. L'attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il Responsabile del progetto o programma di ricerca.
5. Il Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno svolge attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; il Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito svolge attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno.
6. L'attività didattica svolta è attestata mediante:
 - a) la compilazione, nei termini stabiliti dall'Ateneo, degli appositi "registri on line delle lezioni";
 - b) la compilazione dei "registri on line delle attività didattiche" che devono essere consegnati al Direttore del Dipartimento al termine di ogni anno accademico.
7. Nel caso in cui all'esito di verifiche siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso.
8. La competenza disciplinare è regolamentata dall'art. 10 della Legge 240/2010.

ART. 14

REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE

1. I contratti sono incompatibili con la contestuale titolarità di:
 - a) qualsiasi altro contratto di lavoro subordinato presso altri enti pubblici o privati;
 - b) assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
 - c) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di Legge in tema di incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Ai Ricercatori è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito dall'Ateneo in materia.



ART. 15

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, in via ordinaria, nel terzo anno del contratto, il Consiglio del Dipartimento può proporre la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di Professore associato, del titolare del contratto di tipologia B che sia in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale in cui ha svolto il contratto.
2. Il titolare del contratto di tipologia B, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, deve obbligatoriamente essere sottoposto a valutazione.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Dipartimento nell'ambito dei criteri fissati dal D.M. 344/2011. Sono oggetto di valutazione: le attività didattiche e scientifiche, istituzionali, organizzative di servizio e di terza missione nonché le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.
4. La procedura di chiamata di cui al presente articolo è attivata con apposito Decreto Rettorale a cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
5. La Commissione giudicatrice (formata con le modalità previste dal precedente articolo 8), stabiliti preliminarmente i criteri per la valutazione, effettua la valutazione del candidato attribuendo un punteggio alle attività oggetto di valutazione.
6. La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile:
 - a) per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 20 e 30;
 - b) per le attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 50 e 70;
 - c) per le attività istituzionali, di servizio e di terza missione: tra punti 5 e 10;
 - d) per le attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10.La somma dei punteggi delle voci a), b), c) e d) deve essere pari a 100.
7. La valutazione si intende positiva se il Ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
8. La Commissione giudicatrice può operare anche con strumenti telematici di lavoro collegiale. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo.
9. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia del titolare del contratto di tipologia B, valutato positivamente dalla Commissione.
10. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata del titolare del contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipologia B nel ruolo di Professore di seconda fascia.
11. La nomina in ruolo decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
12. In deroga a quanto definito al precedente comma 1, il Consiglio di Dipartimento interessato, nei limiti delle risorse disponibili, può richiedere di anticipare, dopo il primo anno del contratto del Ricercatore, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale in cui ha svolto il contratto, l'inquadramento nella qualifica di Professore associato.
13. In tale caso la valutazione del candidato comprende anche lo svolgimento di una prova didattica. Il decreto di avvio della procedura determina, secondo le indicazioni del Dipartimento, anche le modalità di svolgimento della prova didattica. La prova didattica concorre al punteggio



complessivo finale relativamente all'elemento a) di cui al precedente comma 6 fino ad un massimo di 20 punti.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.
2. I dati personali indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, direttamente applicabile dal 25/05/2018, sono utilizzati e trattati a fini concorsuali e per l'eventuale assunzione in servizio.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore dell'Università del Piemonte Orientale.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie.

ART. 17

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è la Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie. Per informazioni rivolgersi a: Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi (tel. 0161/261535-587, fax 0161/210718, e-mail: concorsi@uniupo.it).

ART. 18

PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il bando è reso disponibile, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, "Concorsi ed Esami" all'Albo on line e sul sito web di Ateneo (www.uniupo.it sezione concorsi). L'avviso del bando è inoltre pubblicato sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca <https://bandi.miur.it/> e dell'Unione Europea.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
IL RESPONSABILE RECLUTAMENTO E CONCORSI
(DENIS CERNUTO)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE DEL PERSONALE
E RISORSE FINANZIARIE
(ELISABETTA ZEMIGNANI)



INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2018)

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ("Codice Privacy"), l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ("l'Ente") La informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Ente della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti.

DEFINIZIONI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare l'osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione.

Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento: l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" è il titolare del trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535.

Responsabile per la protezione dei dati

Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all'indirizzo mail dpo@uniupo.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e dunque per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell'art. 2-ter del Codice



Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. Non sono richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell'art. 2-sexies del Codice Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.

Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università o in base a specifici obblighi di legge i dati personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell'ambito delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di accedere ai dati;
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali consorzio interuniversitario CINECA, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, altri enti, al fine della verifica della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in ottemperanza a specifici obblighi di legge.

TRASFERIMENTO DI DATI DALL'ESTERO

I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all'estero.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti la procedura di concorso saranno conservati in base alle disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica normativa.

DIRITTI

A. ELENCO DEI DIRITTI

Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati:

Diritto di accesso ai dati personali

Diritto di rettifica

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. "Diritto all'oblio")

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati

Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento

In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato.

B. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati.

In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla competente autorità di controllo che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali.

In alternativa può proporre reclamo presso l'Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione